

N. 2115-2790-2956-2970-2971-2979-2981-3015-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

n. 2115 D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BASSANINI, ELIA, AYALA, BERLINGUER, NAPOLITANO, MATTARELLA, GUERZONI, VIGNERI, NOVELLI, MUSSI, MATTIOLI, SPINI, CORLEONE, VELTRONI, FASSINO, MONTICONE, BINDI, JERVOLINO RUSSO, ANGIUS, BANDOLI, DEL GAUDIO, PERICU, DE JULIO, MASI, LUMIA, BONSAANTI, SCANU, PEPE, CALABRETTA MANZARA, CASTELLANI, SORO, RANIERI, ZEN, SERVODIO, CALZOLAIO, GRIGNAFFINI, STAMPA, PAOLONI, DI LELLO FINUOLI, GIACCO, SODA, TRIONE, GATTO, DIANA, DI STASI, CALVANESE, INCORVAIA, BONITO, CAMOIRANO, DALLA CHIESA, de BIASE GAIOTTI, MASELLI, CHIAROMONTE, TANZARELLA, JANNELLI, LA CERRA, CHIAVACCI, PERINEI, PORCARI, DI ROSA, DUCA, GERARDINI, ALOISIO, DI FONZO, VALPIANA

—
Modifica agli articoli 64, 83, 135 e 138 della Costituzione

—
Presentata il 28 febbraio 1995
—

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), il 1° agosto 1995, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge costituzionale n. 2115. In pari data la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

E

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

n. 2790 D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NANIA, FINI, TATARELLA, AGOSTINACCHIO, ALEMANNI, ALOI, AMORUSO, ANEDDA, ARDICA, BARBIERI, BARRA, DOMENICO BASILE, VINCENZO BASILE, BENEDETTI VALENTINI, BIZZARRI, BLANCO, BONO, BRACCI, MARINO BUCCELLATO, BUONTEMPO, CAPITANEO, CARDIELLO, CARRARA, ENZO CARUSO, MARIO CARUSO, CECCONI, CEFARATTI, COLA, COLOSIMO, COLUCCI, GIULIO CONTI, CUSCUNÀ, DEL PRETE, DELL'UTRI, EPIFANI, FALVO, FIORI, FORESTIERE, FRAGALÀ, GAGGIOLI, GASPARRI, GISSI, GRAMAZIO, LA GRUA, LA RUSSA, LANDOLFI, LIUZZI, LO PORTO, MANZONI, MARENCO, MARENGO, MARIANO, GIOVANNI MARINO, MARTINAT, MASTRANGELO, MATTEOLI, MAZZOCCHI, MAZZONE, MENIA, MESSA, MITOLO, MORMONE, MORSELLI, MUSSOLINI, NAPOLI, NERI, NESPOLI, OLIVIERI, ONNIS, OZZA, GIOVANNI PACE, PAMPO, PAOLONE, NICOLA PARENTI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, PETRELLI, PEZZELLA, PEZZOLI, PIZZALIS, POLI BORTONE, PORCU, RALLO, RICCIO, RIVELLI, ANTONIO RIZZO, ROSITANI, SALVO, SCALISI, SELVA, SIDOTI, SIMEONE, SIMONELLI, SOSPIRI, SPAGNOLETTI-ZEULI, STORACE, TASCONE, TOFANI, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, URSO, VALENSISE, VENEZIA, ZACCHEO, ZACCHERA, LUCCHESE

Modifiche all'articolo 138 della Costituzione

Presentata il 28 giugno 1995

n. 2956 D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MALAN, LANTELLA, COSTA, ALIPRANDI, BASSO, BENETTO RAVETTO, BONATO, CERULLO, DALLARA, FILIPPI, LAZZARINI, NICCOLINI, SALINO, SANDRONE, SICILIANI

Modifica in senso federalista all'articolo 138
della Costituzione

Presentata il 26 luglio 1995

n. 2970 D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIETTI, GIOVANARDI, CASINI, MASTELLA, D'ONOFRIO, FUMAGALLI CARULLI, MOIOLI VIGANÒ, AGNALETTI, BACCINI, BARESI, BUTTIGLIONE, CIOCCHETTI, D'ALIA, FUSCAGNI, GRECO, GUBERT, LUCCHESI, LOVISONI, MEALLI, MEOCCI, MONTANARI, MUSUMECI, NOCERA, PAGANO, PASINATO, PERTICARO, PIACENTINO, ROTONDI, SACERDOTI, SANZA, SCOCA, TANZILLI

—

Modifiche all'articolo 138 della Costituzione

—————
Presentata il 27 luglio 1995
—————

n. 2971 D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NOVELLI, MATTIOLI

—

Modifiche all'articolo 138 della Costituzione

—————
Presentata il 27 luglio 1995
—————

n. 2979 D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOSSI, FONTAN, DOSI, MARONI

—

Modifica all'articolo 138 della Costituzione

—————
Presentata il 27 luglio 1995
—————

n. 2981 D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIELLI, CRUCIANELLI, GUERRA, ALTEA, BOFFARDI, BOLOGNESI,
CALVANESE, COMMISSO, DORIGO, GARAVINI, NAPPI, SCOTTO di
LUZIO, SCIACCA, VIGNALI**

—
Modifiche agli articoli 64 e 138 della Costituzione

—
Presentata il 27 luglio 1995
—

n. 3015 D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUIGI MARINO, BERTINOTTI, COSSUTTA, DILIBERTO, BARZANTI,
BELLEI TRENTI, BOGHETTA, BRUNETTI, CARAZZI, COCCI, DE ANGE-
LIS, DE MURTAS, GALDELLI, GRIMALDI, LENTI, MORONI, MUZIO,
NARDINI, PISTONE, MARCO RIZZO, SAIA, VALPIANA, VENDOLA,
VOCOLI**

—
Modifiche agli articoli 64, 83, 135 e 138 della Costituzione

—
Presentata il 2 agosto 1995
—

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 2115

**Modifica agli articoli 64, 83, 135 e 138
della Costituzione.**

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ».

ART. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Se, alla scadenza del mandato del Presidente uscente, l'assemblea non ha ancora provveduto alla elezione del suo successore, le funzioni di Presidente della Repubblica sono provvisoriamente assunte dal Presidente della Corte costituzionale ».

ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative. Se, trascorsi tre mesi dalla cessazione dalla carica di un giudice costituzionale, non è stato nominato il suo successore, vi provvede la Corte costituzionale stessa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

**Modifica agli articoli 64, 83, 135 e 138
della Costituzione.**

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono approvate da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti con due successive deliberazioni separate da un intervallo non inferiore a tre mesi ».

2. Il terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il *referendum* è richiesto e indetto per ciascuna delle disposizioni sottoposta a revisione, o per gruppi di disposizioni tra loro collegate per identità di materia. Se sulle medesime disposizioni sono presentate più richieste di *referendum*, o se sorgono contestazioni sulla aggregazione delle disposizioni da sottoporre a ciascun *referendum*, la decisione è rimessa alla Corte costituzionale ».

ART. 4.

Identico.

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 2790, d'iniziativa dei deputati
Nania ed altri

ART. 1.

1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in seconda lettura se riguardano la parte prima della Costituzione o i suoi principi fondamentali. Negli altri casi è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione;

b) al primo periodo del secondo comma, le parole: « un quinto » sono sostituite dalle seguenti: « un settimo »;

c) il secondo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: « La legge sottoposta a *referendum* è promulgata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è approvata dalla maggioranza degli elettori votanti. »;

d) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora si intenda provvedere ad una revisione organica della Costituzione, si procede alla elezione, con metodo proporzionale, di una Assemblea costituente che adotta le sue deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. Il testo definitivo è sottoposto a *referendum* entro un mese dall'adozione ».

**N. 2956, d'iniziativa dei deputati
Malan ed altri**

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

« Le leggi di revisione della Costituzione che riguardino poteri, funzioni, competenze, organi o sistema d'elezione delle Regioni, o comunque modifichino gli articoli da 114 a 127, nonché da 130 a 133, non sono promulgate prima che siano ratificate dalla maggioranza dei Consigli regionali. Nel caso in cui tali leggi siano approvate da un *referendum* ai sensi del comma precedente, detta ratifica non è necessaria.

Ove la maggioranza dei Consigli regionali approvi una proposta di revisione della Costituzione sulle materie di cui al comma precedente, le Camere, entro due mesi, esaminano e votano detta proposta ».

**N. 2970, d'iniziativa dei deputati
Vietti ed altri**

ART. I.

1. Il primo comma dell'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Le leggi di revisione dei principi fondamentali e della prima parte della Costituzione e le leggi costituzionali relative alla medesima materia sono approvate da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei componenti con due successive deliberazioni ad intervallo non inferiore a tre mesi. Le leggi di revisione della seconda parte della Costituzione, le leggi costituzionali relative alla medesima materia ed ogni altra legge costituzionale sono approvate da ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei componenti con due successive deliberazioni ad intervallo non inferiore a tre mesi ».

2. Il terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione è abrogato.

**N. 2971, d'iniziativa dei deputati
Novelli e Mattioli**

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono approvate da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei loro componenti con due successive deliberazioni separate da un intervallo non inferiore a tre mesi ».

2. Il terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione è abrogato.

**N. 2979, d'iniziativa dei deputati
Bossi ed altri**

ART. 1.

1. All'articolo 138 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La revisione della Costituzione può inoltre avvenire mediante l'elezione di un'Assemblea costituente con sistema proporzionale e su base regionale. La deliberazione di istituire l'Assemblea costituente è assunta con legge costituzionale ».

**N. 2981, d'iniziativa dei deputati
Bielli ed altri**

ART. 1.

1. Il primo comma, dell'articolo 64 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

« Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

La presidenza delle Commissioni parlamentari di controllo delle leggi di spesa, delle Commissioni di vigilanza e delle Commissioni speciali è assegnata ad esponenti delle forze politiche di minoranza ».

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni separate da un intervento non inferiore a tre mesi e sono approvate a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera ».

2. Il terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il *referendum* è richiesto e indetto per ciascuna delle disposizioni sottoposta a revisione, o per gruppi di disposizioni tra loro collegate per identità di materia ».

**N. 3015, d'iniziativa dei deputati
Luigi Marino ed altri**

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ».

ART. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea ».

ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo

dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative ».

ART. 4.

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono approvate da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei loro componenti con due successive deliberazioni separate da un intervallo non inferiore a tre mesi.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o un milione di elettori o cinque consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza degli aventi diritto.

Il *referendum* è richiesto e indetto per ciascuna delle disposizioni sottoposta a revisione, o per gruppi di disposizioni tra loro collegate per identità di materia. In caso di contestazioni sulla aggregazione delle disposizioni da sottoporre a *referendum* la decisione è rimessa alla Corte costituzionale ».

